

l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra; (579) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto in data 8 ottobre 1920, n. 1558, relativo alla soppressione della Commissione per l'esame di controversie per forniture interessanti la Regia marina; (580) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2128, col quale vengono estese a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990; (581) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto in data 14 novembre 1919, n. 2269, che porta modificazioni alle norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615, approvate con decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 990, circa premi per affondamento di navi nemiche; (582) (IV)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 9 febbraio 1919, n. 232, che istituisce un tribunale militare marittimo con sede a Taranto; (583) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del tribunale militare in Zara; (584) (IV)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo; (585) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto in data 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di Patronato delle navi asilo; (586) (IV)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1838, col quale è approvata la convenzione in data 10 giugno 1916, con l'onorevole Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelegrafico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle Colonie; (587) (IV)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli Uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del Genio navale; (588) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1919, n. 1988, riguardante l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sott'ufficiali della Regia

marina e del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2328, che porta modificazioni alle norme transitorie del Regio decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; (589) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto in data 11 marzo 1920, n. 347, relativo a varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e allo stato giuridico ed economico dei sott'ufficiali della Regia marina; (590) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sott'ufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole; (591) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto n. 1834, in data 16 novembre 1920, che apporta varianti a quello 20 ottobre 1919, n. 1988, concernente l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico ed economico dei sott'ufficiali della Regia marina. (592) (IV)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi alla Commissione competente.

**Si riprende la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziano.

GRAZIANO. Parlo in nome della democrazia liberale, di quel partito, che in questa Camera deve portare il principio risolutivo delle lotte fra i vari partiti, perchè la libertà è la sola forma che consente le discussioni libere e feconde, e conduce all'equilibrio fra le forze sociali e politiche in contrasto, cioè al diritto.

Onorevoli colleghi, questa è l'ora della politica interna; non parlo, quindi, della politica estera, che ha avuto deficienze ed errori, ma che troverebbe nella critica postuma e retrospettiva una causa di peggioramento. Un popolo che si forma deve esaurire la via degli errori; uno Stato che cammina nella storia non può irrigidirsi nella contemplazione del passato ma deve pensare all'avvenire. Nel giuoco della politica internazionale, se l'Italia vuol essere forte deve concentrare tutti gli sforzi alla ricomposizione della società e soprattutto alla riorganizzazione dello Stato.

Una delle conseguenze più gravi della politica estera è precisamente quella che si riferisce alle nuove provincie che debbono trovare nel nuovo organismo politico una